GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 14

Adunanza 13 ottobre 2009

OGGETTO: L.R. 24/2007 E S.M.I.. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI AREE DELIMITATE PER LA RACCOLTA FUNGHI A FINI ECONOMICI. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

Protocollo: 252 – 37608/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Balagna.

Vista la Legge n. 352/93 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei";

Vista la L.R. n. 24/2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei" e s.m.i.;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 maggio 2009, n. 2/AMB di applicazione della L.R. 24/2007, come modificata dalla L.R. 3/2009 e disposizioni collegate;

Visto in particolare l'art. 2, comma 9 della sopra citata L.R. n. 24/2007 e s.m.i. che recita come segue: la Provincia, su parere della Comunità Montana, della Comunità Collinare e dei comuni interessati e sentite le Associazioni culturali ed in particolare le Associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1;

Premesso che la citata L.R. n. 24/07 e s.m.i. persegue l'attuazione dei principi fondamentali per la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei e pertanto il rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente deve essere subordinato alla verifica, da parte dell'Ente istruttore, che siano garantite la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema;

Dato atto che sarà necessario integrare il Regolamento provinciale per il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla raccolta di funghi epigei spontanei (ex art. 5, L.R. n. 24/2007 e s.m.i.), approvato con D.G.P. n. 293-13494 del 14 aprile 2009, di seguito: Regolamento, con la disciplina dei primi criteri e delle modalità applicative relativi al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato art. 2, comma 9, L.R. n. 24/07 e s.m.i.;

Ritenuto peraltro, nelle more dei lavori preparatori di integrazione del Regolamento, di dover provvedere con propria deliberazione a elaborare un primo schema di criteri e di modalità applicative in allegato alla presente deliberazione, che sarà successivamente alla base della modifica del Regolamento;

Preso atto che l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione alla costituzione di aree delimitate per la raccolta funghi a fini economici si articola, in concreto, nelle seguenti attività:

- Ricezione, protocollazione e registrazione dell'istanza;
- Verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo ai richiedenti;
- Gestione dell'iter procedimentale;
- Esame e verifica formale della documentazione;
- Eventuale sopralluogo nelle aree oggetto di richiesta;
- Predisposizione dell'atto finale del procedimento amministrativo;
- Gestione delle eventuali comunicazioni relative a variazioni intervenute successivamente al rilascio del'autorizzazione:
- Eventuali controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione.

Atteso che, i costi relativi alle incombenze sopra descritte, commisurati all'estensione dell'area, sono quantificati come segue:

fino a 50 ettari: 100 euro
da 51 a 100 ettari: 150 euro
oltre i 100 ettari: 250 euro

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile di Ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità applicative per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di aree delimitate per la raccolta funghi a fini economici (ex art. 2, comma 9, L.R. n. 24/2007 e s.m.i.,) allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che lo schema del procedimento amministrativo viene adottato nelle more dei lavori preparatori di integrazione del Regolamento.
- di stabilire che le somme relative agli oneri istruttori saranno accertate e riscosse con imputazione alla risorsa n. 3059600 dei Bilanci di competenza - Capitolo n. 7550 del P.E.G.

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta

ALLEGATO ALLA DGP 37608/2009 : L.R. 24/2007 E S.M.I. – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI AREE DELIMITATE PER LA RACCOLTA FUNGHI A FINI ECONOMICI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE

1. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti indicati agli articoli 4 e 5 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i.: il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, i coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo, i gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricolo-forestali.

Nel caso in cui l'area oggetto della richiesta di autorizzazione ricada nelle aree protette istituite ai sensi della vigente normativa, la Provincia di Torino provvederà a richiedere il nullaosta all'Ente gestore interessato.

2. DURATA E RINNOVO

L'autorizzazione può essere richiesta per un periodo massimo di cinque anni e potrà essere rinnovata, previa apposita richiesta da inviare all'Ente competente sei mesi prima della scadenza della stessa.

3. PRESENTAZIONE DOMANDE

All'istanza, da presentarsi con apposta una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa, debitamente annullata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- elenco delle particelle catastali interessate
- planimetria catastale aggiornata in scala 1:10.000 o 1:5000 con delimitazione dell'area oggetto di richiesta
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente il titolo di possesso della stessa area, prodotta ai sensi e nelle forme stabilite dall'Art. 47 del D.P.R. n. 445/00
- piano di conduzione di cui al punto 3.1
- copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare a favore della Provincia di Torino il seguente importo:

fino a 50 ettari: 100 euro da 51 a 100 ettari: 150 euro oltre i 100 ettari: 250 euro

sul c/c postale n. 216101 intestato a "Provincia di Torino" specificando la causale "Autorizzazione alla costituzione di area delimitata per la raccolta funghi a fini economici". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata unitamente ad una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa, al momento della consegna dell'autorizzazione.

3.1 PIANO DI CONDUZIONE

Il piano di conduzione deve contenere la descrizione delle risorse ambientali e forestali presenti nell'area, delle attività umane eventualmente interferenti, il tipo di fruibilità proposta. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di attuare quanto dichiarato nel piano di conduzione per garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Qualsiasi variazione del piano dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio competente della Provincia di Torino.

Nel piano di conduzione dovranno inoltre essere indicate:

le modalità di raccolta dei funghi, richiamando in modo esplicito ed esaustivo le disposizioni dettate in materia dalla L.R. n. 24/07 e s.m.i

- il periodo in cui è autorizzato l'accesso all'area delimitata
- gli orari di accesso all'area medesima
- le modalità di accesso
- l'importo giornaliero per persona qualora previsto
- il numero massimo giornaliero di fruitori
- la quantità massima di raccolta giornaliera per persona, che non può in ogni caso essere superiore a quella di 15 kg prevista dal Regolamento provinciale per il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla raccolta di funghi epigei spontanei (ex art. 5, L.R. n. 24/2007 e s.m.i.) approvato con D.G.P. n. 293-13494 del 14 aprile 2009. Non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi i soggetti di cui all'art. 4, L.R. n. 24/07 e s.m.i..

I fruitori devono comunque essere muniti dell'autorizzazione regionale alla raccolta di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/07 e s.m.i., fatti salvi i possessori di autorizzazione in deroga per la raccolta a fini scientifici/didattici ex art. 6 della Legge suddetta, esclusivamente per gli scopi e nei limiti per i quali è stata rilasciata ed i soggetti di cui all'art. 4 della Legge suddetta.

4. MODALITA' DI TABELLAZIONE

Le tabelle dovranno avere le dimensioni di cm. 20 x 30 con scritta in nero, su fondo bianco, riportante ben impressa e leggibile la seguente dicitura:

PROVINCIA DI TORINO AREA RISERVATA RACCOLTA FUNGHI A FINI ECONOMICI Art. 2, comma 9, della L.R. 24/07 e s.m.i.

e dovranno essere affisse su pali di legno, ad un'altezza di circa 2 metri, collocati lungo i confini dell'area autorizzata in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

5. DOVERI E RESPONSABILITA' DEI GESTORI

I gestori devono sensibilizzare i fruitori dell'area di raccolta a pagamento circa il corretto comportamento da seguire durante la raccolta o visita, per il rispetto ambientale e la prevenzione degli incendi. Devono altresì garantire un'opportuna pubblicità alle modalità di raccolta e ai divieti di cui alla L.R. n. 24/07 e s.m.i. ed eventuali ulteriori prescrizioni previste nel piano di conduzione mediante una delle seguenti procedure:

- consegna a ciascun fruitore, di un apposito depliant informativo
- esposizione di adeguata cartellonistica informativa all'ingresso dell'area di raccolta In caso di violazioni commesse dai fruitori si provvederà nei confronti dei gestori dell'area autorizzata, nel caso in cui venga accertato che non è stata data alle prescrizioni l'opportuna visibilità, secondo quanto previsto al punto 6.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONI

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente allegato, o ivi richiamate, si procederà nei confronti del gestore nel modo seguente:

- Richiamo scritto.
- Provvedimento formale di diffida, notificato a seguito del terzo richiamo scritto, con indicazione delle azioni correttive da applicarsi entro il termine indicato.
- Revoca dell'autorizzazione in caso di mancata o insufficiente messa in atto delle azioni correttive o violazione derivante dalla mancata o insufficiente messa in atto di tali azioni; in tal caso al gestore non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione per gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca.

7. DECADENZAL'autorizzazione decade per il venir meno dei requisiti in base ai quali la medesima è stata rilasciata.